

CONSUETUDINE: lecita o abusata?

Quante cose si fanno per **consuetudine**.

Può essere una consuetudine:

- osservare le usanze locali,
- alzarsi presto al mattino,
- non riuscire a essere puntuali,
- pranzare dalla mamma la domenica,
- andare a ballare il sabato sera,
- bere un amaro dopo pranzo,
- leggere i giornali sportivi il lunedì,
- guardare il telegiornale preferito.



Si possono chiamare anche **abitudini**, e possiamo averne di **buone**, come:

- salutare con un buongiorno,
- chiedere chi sia l'ultimo trovandoci a fare la fila davanti a uno sportello,
- non far rimanere mai il serbatoio della macchina in riserva,

e ve ne sono anche di **cattive** che forse non riusciamo ancora a correggere, come:

- alitare in faccia a chi ci sta vicino,
- tamburellare sul tavolo dal nervoso,
- imprecare per ogni situazione sgradita.

Il termine “consuetudine” (da cui consuetudine, ovvero la continuazione di ciò che è consueto) deriva dal latino *consuetus*, composto di CON e SUETUS, participio passato di SUERE o SUESCERE, **essere solito, abituato**, che sembra trovare la sua radice in SUUS, **suo proprio** ⁽¹⁾. Pertanto il letterale significato sta per qualcosa che si fa di frequente, di abitudine. La **consuetudine** (che trova nella **desuetudine** il suo opposto, ovvero ciò che è vecchio e quindi non più in uso, atrofizzato, obliato), pertanto, ha significato di perpetuazione di qualcosa che ha acquisito un valore permanente.

⁽¹⁾ <https://www.etimo.it/?term=consuetudo>

Possiamo definire consuetudine in questi termini ⁽²⁾:

1. Modo costante di operare e procedere; abitudine, usanza, tradizione, costume
2. Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla **convinzione della sua obbligatorietà giuridica**
3. Dimestichezza, familiarità che si stabilisce mediante continui rapporti e contatti



⁽²⁾ <http://www.treccani.it/enciclopedia/consuetudine-diritto-costituzionale/>

La consuetudine costituisce la “**fonte del diritto non scritta**” per eccellenza. Secondo la dottrina tradizionale, essa è composta da due elementi:

- uno di tipo **oggettivo** (*usus* o *diuturnitas*) e
- un altro di tipo **sogettivo** (*opinio iuris ac necessitatis*),

ancorché oggettivamente verificabile.

Per

- *usus* o *diuturnitas* s'intende il ripetersi – per un periodo indeterminato – di un comportamento costante ed uniforme da parte di una collettività.
- L'*opinio iuris ac necessitatis* è, invece, **la convinzione diffusa che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio**, che l'osservanza di un certo comportamento corrisponda all'osservanza del diritto.

La consuetudine ha rivestito una grande importanza sia nell'ambito dell'esperienza giuridica romana, sia nell'ambito di quella del *ius* comune. **Il suo declino progressivo coincide con la nascita e lo sviluppo dello Stato moderno**, a seguito della rivendicazione del monopolio della produzione normativa da parte del Monarca (*superiorem non recognoscens*), monopolio che costituiva, secondo la tesi enunciata da Hobbes e da Bodin, uno degli attributi tipici della sovranità.



Per quanto riguarda la collocazione attuale della consuetudine sul piano delle fonti del diritto, parte della dottrina, basandosi sulla formulazione dell'art. 8 C.C. (disposizioni preliminari) – secondo cui, nelle materie disciplinate dalla legge o dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono richiamati da questi – **ritiene che la consuetudine abbia una rilevanza limitata**: in quest'ottica le uniche consuetudini ammissibili sarebbero solo quelle

- richiamate dalle leggi scritte (c.d. *secundum legem*)
- essendo vietate, invece, quelle che disciplinano materie non disciplinate da leggi scritte (c.d. *praeter legem*) e,
- a maggior ragione, quelle che disciplinano alcune materie in difformità con le leggi scritte (c.d. *contra legem*).

A ben guardare, **la Costituzione**, anche in ragione della sua rigidità (art. 138; Revisione costituzionale) **non fa menzione della consuetudine**; per cui anche in questo caso, la dottrina tanto decantata

- non è concorde sul valore da attribuire alle c.d. consuetudini *praeter constitutionem* e alla loro eventuale distinguibilità dalle prassi e dalle convenzioni costituzionali
- nonché alle c.d. consuetudini *contra constitutionem*, che possono integrare, secondo alcuni autori, delle vere e proprie modificazioni tacite della Costituzione.



Ora, se qualcuno intendesse sollevare, lecitamente, che non

abbia senso mantenere viva la continuità della consuetudine intendendo rivedere, oppure fissare in maniera definitiva, il criterio con cui affrontare ogni caso senza passare per una comoda consuetudine (che suggerirebbe pigrizia giuridica, della serie “*si continua a fare così perché questa è la consuetudine*”), dovrebbe tuttavia affrontare un iter di revisione passante per filtri vari, come lo sono i referendum, le discussioni in commissione o in aula. Alla fine, come è opinabile l’abitudine di abituarsi lo diventerebbe anche quella di dare una nuova dimensione alla consuetudine giuridica. Insomma, qualunque decisione fosse presa si tratterebbe pur sempre a seguito di vedute personali, giudizi espressi secondo differenti articolazioni di pensiero, ognuno ha una angolazione preferenziale, l’unanimità è specie quasi estinta oramai, e nelle decisioni finali conta la maggioranza (come nelle Sezioni Unite della Cassazione, 9 giudici, quindi 5 contro 4), altrimenti è paralisi.



Il famoso giurista torinese Norberto Bobbio ebbe a dire ⁽³⁾ che *“la consuetudine è una specie del genere “fonti del diritto”. La sua teoria s’inserisce nella teoria più generale delle fonti del diritto. Che la consuetudine sia una fonte del diritto, è dottrina comune. Ma è tutt’altro che pacifico il significato dell’espressione “fonti del diritto”. Secondo che si attribuisca a “fonti del diritto” questa o quella accezione, anche il significato del termine “consuetudine” è destinato a mutare”*.

⁽³⁾ “La consuetudine come fatto normativo”, Padova, Cedam. Riedito a cura di Tommaso Greco, con introduzione di Paolo Grossi. Torino, Giappichelli 2010

Si ammette quindi la variabilità del termine e da qui anche il suo utilizzo. **La consuetudine nella gerarchia delle fonti**, di cui alle disposizioni contenute nelle preleggi del C.C., **è considerata come fonte subordinata alla legge**. Per prima cosa, si rende necessario analizzare la natura della consuetudine, utilizzando le parole del giurista udinese Francesco Carnelutti ⁽⁴⁾ : *“in virtù della consuetudine, dove prima non c’era che una sequela di fatti, nasce il diritto”*.

⁽⁴⁾ “Teoria generale del diritto”, Roma: Il foro italiano, Francesco Carnelutti, 1946, pag. 194

A pag. 32 dell’op. cit. Carnelutti precisa: *“in veste di consuetudine, le norme giuridiche si formano come norme naturali. Il nome di consuetudine conviene a leggi o regole naturali in quanto i rapporti, la cui costanza costituisce la regola, si costituiscono tra atti umani; allora, la regola, o legge consiste in ciò che gli uomini sogliono far seguire un certo contegno a un certo altro”*, e per caratterizzare la consuetudine come giuridica ritiene che: *“una consuetudine è giuridica, in quanto concorrono a stabilirla degli atti, i quali, attuando la sanzione, hanno carattere giuridico, ossia delle restituzioni o delle punizioni; ma ogni vincolo alla conformità degli atti successivi con gli atti precedenti è escluso. La consuetudine giova affinché i subditi regolino la loro condotta sulla probabilità che certi loro atti provochino la restituzione o la punizione come si regolano con le altre leggi naturali e nulla più. In conclusione il diritto è negli atti, tra i quali la consuetudine si stabilisce; ma **fuor da questo la consuetudine non ha nulla di giuridico in sé**”*.



Requisito fondamentale per la consuetudine è il decorso del tempo, “requisito esterno” come lo definiva Norberto Bobbio ⁽⁵⁾, il quale specificava che: *“il principale requisito esterno è il decorso del tempo, ovvero*

il fatto che i comportamenti, oggetto della regola, sono stati ripetuti per un certo periodo di tempo. Che il decorso del tempo idoneo alla formazione di una regola consuetudinaria debba essere quantitativamente determinato, non è regola costante: la disciplina del diritto canonico che, attraverso una analogia tra diritto consuetudinario e prescrizione, fissa il numero degli anni utili alla formazione della consuetudine, non trova riscontro negli ordinamenti statali contemporanei, che lasciano il giudizio sulla vetustà della consuetudine al libero apprezzamento del giudice. Nel diritto inglese, la consuetudine doveva essere immemorabile, e si intendeva per immemorabile quella consuetudine di cui potevasi provare l'esistenza prima del 1189, primo anno del regno di Riccardo I.”

(5) “Consuetudine”, *Enciclopedia del diritto*, Norberto Bobbio, 1961, Milano, Giuffrè edit., pag. 9



Bobbio metteva a confronto la consuetudine utilizzata dal diritto canonico (della Chiesa, art. 26), il quale stabiliva quanto tempo fosse necessario (30 anni) perché si formasse una consuetudine, con quanto avrebbe potuto esprimere un giudice statale in base a una sua personale valutazione. Ci troviamo pertanto di fronte a situazioni condizionate sulla base di una consuetudine già esistente, e se lo sia sarà pur sempre soggetta a interpretazione. Addirittura in Inghilterra, per stabilire se una consuetudine avesse valore, veniva preso come riferimento temporale il 1189 (ascesa al trono di Riccardo I°, Cuor di Leone): se qualcosa esisteva prima di quella data poteva essere considerata consuetudine, altrimenti no.

Da qui si può ben comprendere come la consuetudine non solo non sia una scienza esatta come le leggi della fisica, che abbia dalla sua almeno un sostegno proveniente dal diritto naturale (che non c'è), ma che è soggetta ad arbitrii personali, in altre parole un giudice potrebbe ritenerla irrilevante e un altro potrebbe costruirla su misura per la circostanza in esame. D'altronde **se consuetudine significa abitudine continuata anche l'assenza di consuetudine su una particolare attività è anch'essa una consuetudine.** Non fare niente è già una consuetudine e iniziare a fare qualcosa da quel momento in poi avvia per forza una nuova consuetudine perché annulla la precedente. Se è consuetudine andare a piedi piuttosto che in bicicletta il giorno che si decidesse di prendere da allora in poi la bicicletta si creerà una nuova consuetudine.



- Ora, chi stabilisce che una consuetudine sia giusta o sbagliata?
- Perché il “*si è fatto sempre così*” deve necessariamente perpetuarsi?
- Non si potrà mai interrompere una consuetudine?
- Chi stabilisce che sia lecito proseguire o sorvolare su una consuetudine?
- La consuetudine è impositiva o è possibile discuterla?

Due aspetti su tutti. Abbiamo compreso che alla consuetudine si dà il valore di una

1. **convizione diffusa che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio,**
e che esiste una
2. **gerarchia delle fonti.**

Ritenere che la consuetudine sia per tutti una “**convinzione diffusa** che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma **giuridicamente obbligatorio**” è una affermazione coraggiosa. Come si può essere convinti sull’obbligatorietà di una procedura, di una norma o disposizione? Perché evidentemente viene fatta passare per tale, si approfitta della buona fede del c.d. cittadino dandogli a intendere che siccome le cose si sono sempre fatte così lui si deve per forza adeguare. Lo si induce a credere, si spinge a formarsi una convinzione che non parte dalla sua logica di ragionare ma da quella di altri, e siccome lui si è trovato in una situazione di fatto, viene portato a credere con un abile sillogismo che sia giusto così. Questo detto in termini generici.

Non solo, ma s’interviene **sulle menti dei soggetti attraverso l’uso dell’apodissi**, ovvero la parte della dialettica che vuole dimostrare la verità di una affermazione servendosi del solo ragionamento, senza avere il conforto dell’esperienza. Quindi, basta dire che queste sono le norme, e pertanto è obbligatorio sottostare. In un simile contesto difficile produrre un dissenso costruttivo, o anche solo sollevare il dubbio che ci sia qualcosa di ingiusto. È possibile sì farlo, ma passando per percorsi non praticabili con facilità per la stragrande maggioranza degli individui, e di questo il sistema ne approfitta perché è sinonimo di mantenimento dell’ordine, tutto rimane sotto il controllo di chi ha organizzato il regime di legge.



Si è ripetuto più volte che questi ragionamenti non hanno come obiettivo il disconoscimento del valore di un sistema di leggi, esse sono utili in linea di principio, tuttavia tutti sappiamo che le leggi sono modificabili (al contrario dei principi), infatti ancora oggi i parlamenti continuano a intervenire a correggere o ampliare una legge fino in certi casi a revocarla, o a abrogare uno o più articoli di quella legge. Questo dimostra che l’uomo di legge si rende anche conto, a volte, che sia necessario intervenire perché nelle intenzioni originali che avevano dato spunto alla codificazione o disegno di quella legge non erano state prese in considerazione tutte le variabili e le problematiche che sarebbero insorte nel tempo, e questo fa onore a quell’uomo perché sembrerebbe aver ragionato con coscienza.

Ma l’insistenza (in certi casi ostinazione) con cui si vuole **far passare la consuetudine come faro istituzionale per orientare un giudizio** è un po’ troppo esagerata. Di fatto significa che fin tanto che nessuno obietta, tutto può rimanere tranquillamente com’è: *Qui Tacet, Consentire Videtur*. Non solo, ma è pienamente attestato (e letto nei documenti presentati nel sito) che comportarsi sempre secondo quanto fissato dalla legge equivale ad



esserne consapevoli e consenzienti, pertanto qualsiasi rimostranza verbale può solo accrescere l’irritazione: o viene perseguita una strada lecita e legittima per porre sul piatto della revisione ciò che si contesta o si lasciano stare le cose così come sono, consuetudine per consuetudine non cambia nulla.

Ad ogni buon conto, sollevare la legittimità della consuetudine è lecito. Lo stesso mondo giuridico è diviso, non c’è unanime accettazione della consuetudine come sistema infallibile dei casi da affrontare, non è il vero e unico metro di misurazione. I giuristi sono gli stessi componenti di quelle corti chiamate ad esprimersi;

sul piano singolare ognuno dice la propria formando un dissenso, sul piano collettivo, quando quei giuristi si ritrovano insieme a dover decidere, si troveranno di fronte a una maggioranza, risicata, sottile, millimetrica, ma alla fine la spunterà non la maggioranza che ha veramente ragione o che possessa la vera risposta, ma quella maggioranza semplicemente matematica, forse anche raggiunta a suon di compromessi.

Non è un bello scenario, e non genera molta fiducia; forse solo la speranza che, se ci caschi dentro, almeno tu abbia ragione. È stato detto che “*la più imperfetta delle democrazie è sempre preferibile alla più perfetta dittatura*” (6), e detto così suona un po’ accomodante, come dire che è sempre meglio un pugno nell’occhio che una coltellata alle spalle. Certo, se avessi libertà di scelta opterei per il pugno, ma il bello è che spesso meno te lo aspetti ti arriva un pugno che non avevi chiesto.



(6) <http://www.fondazioneperini.it/asp/leggi.asp?IdSez=3&idcontenuto=202&IdSottoSez=11>

Un brocardo sostiene che: “*Diuturna consuetudo pro iure et lege in his, quae non ex scripto descendunt, observari solet*”, che sta per “*Una consuetudine abituale è di solito osservata come un diritto o una legge, in quei rapporti che non discendano dal diritto scritto*” (7), quindi significa che dove non esiste un diritto scritto si usa la consuetudine. Ma abbiamo visto che non è vero al 100%. Un giudice può esprimere una valutazione propria anche senza tener conto della consuetudine. In altre parole si fa forte dell’art. 101 della Costituzione che stabilisce che “*i giudici sono soggetti soltanto alla Legge*”, e quindi agiscono in funzione di quella che conoscono o dell’interpretazione che ne fanno (una delle frasi ricorrenti nelle sentenze scritte, infatti, è “*a parere di questo giudice...*”).

(7) <https://www.brocardi.it/D/diuturna-consuetudo-pro-iure-et-lege-in-his-quae-non-ex.html>

Il problema non riguarda o non investe solo la nazione nella quale risiediamo, perché l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) de L’Aia stabilisce che la Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto. Trai tu adesso la conclusione su cosa possa significare ricorrere a una Corte internazionale per far valere un diritto.



Da una parte è comprensibile che laddove non esista una norma specifica ci si debba rifare a qualche cosa che consenta l’espressione di un giudizio, altrimenti una questione rimarrebbe aperta *Sine Die*. Questo però contrasta con la legge naturale che lascerebbe intravedere una via d’uscita, che è quella di far funzionare la coscienza saggiamente addestrata, capace di risolvere questioni di qualsiasi tenore o spessore. Il saggio re Salomone, grande esperto di giustizia e diritto, disse semplicemente: “*Senza legna si spegne un fuoco, e senza pettegolezzi un litigio si spegne*” (Proverbi 26:20, trad. Good’s Word), e la Bibbia, “antica moderna fonte del diritto”, identifica i limiti della consuetudine e delle leggi (vedi “L’individuo e lo strumento più prezioso di cui aveva perso le tracce”).

La moltiplicazioni delle leggi non sarà mai un buon rimedio per favorire buoni rapporti tra gli individui/esseri umani e perpetuare consuetudini ha solo il sapore di mantenere in vigore uno *Status Quo* piuttosto che cercare di intervenire in maniera più profittevole

aiutando a lavorare nel proprio io più intimo. La capacità di un buon governo non si vede dalle leggi che produce, e molti grandi pensatori illuminati hanno espresso opinioni interessanti, o almeno offrono spunti di riflessione da non cestinare, come:

William E. Channing, scrittore americano:

“Il compito del governo non è di fornire felicità, ma di dare agli uomini l’opportunità di cercarla da sé stessi”

Ezra Pound, saggista americano:

“Il miglior governo è quello che attiva il meglio dell’intelligenza della nazione”.

Sisto V°, papa:

“Le città e i regni sono ottimamente amministrati allorquando i sapienti e gli intelligenti sono al governo”.

Martin Van Bueren, politico americano:

“Il governo non deve essere guidato dall’eccitazione temporanea, ma dalla sobrietà del pensiero”.

Rose W. Lane, giornalista americana:

“Il bisogno di un Governo è il bisogno della forza; dove la forza non è necessaria, non c’è bisogno del Governo”.

Indipendentemente da chi ha enunciato certi concetti, che piaccia o no, ognuno di essi contiene delle verità e delle particolarità degne di rispetto. Si comprende, facendo un mix sensato, che gli individui hanno la possibilità di giungere alla felicità da soli, senza che un governo stabilisca come, che esso dovrebbe essere eventualmente composto da soggetti saggi, sobri e intelligenti, pronto tuttavia a farsi da parte quando vede che gli individui sanno esattamente cosa vogliono e come ottenerlo, partendo dal presupposto che sappiano essere solidali, uniti e disposti alla fraterna condivisione. Potrebbe apparire edulcorato ma questo dovrebbe essere il vero obiettivo di una buona società di esseri umani, come accade tra gli aborigeni australiani, basterebbe leggere lo straordinario reportage di una giornalista (8) che è vissuta con loro per scoprire le loro usanze e il loro stile di vita.



(8) *“E venne chiamata due cuori...”*, di Marlo Morgan, Rizzoli, 2008

E potrebbe anche accadere che esisterà un governo in grado di dare solo direzione, agire da spettatore per poi lasciare agli individui il compito di portare avanti questo ritrovato sano sentimento di umana partecipazione che non ha bisogno di regole con cui tradursi.



Certe espressioni come gli aforismi elencati in alto appartengono a menti nobili, che hanno evidentemente raggiunto quel livello di maturità attraverso studio, osservazione, analisi, ragionamento, verifica. Ma appartengono a periodi recenti. Se hai potuto aprire la Bibbia e leggerla, anche solo i proverbi di Salomone, avrai notato la saggezza di un re che non ha approfittato della sua posizione per far sentire il proprio alito sul collo dei suoi sudditi. Al contrario, i suoi 40 anni di regno sono rimasti come uno dei migliori governi mai gestiti nella storia umana, additato da molti come un esempio di saggezza (basta leggere i suoi libri di Proverbi e Ecclesiaste), nonché pace, prosperità e benessere. Alla sua morte il figlio, Roboamo, anziché ascoltare le richieste della nazione che chiedeva

un alleggerimento della pressione tributaria **ascoltò il parere dei suoi coetanei i quali suggerirono di aumentarla e di usare il pugno di ferro**, causando una secessione dolorosa della nazione in due regni, uno a nord (10 tribù) e uno a sud (2 tribù). I cambi di governo, come si vede, sono soliti portare anche divisioni e sventura.

La piramidale “**gerarchia delle fonti**” di pag. 4 ci interessa perché grazie a quella possiamo comprendere come i rapporti tra esseri umani possono solo migliorare, crescere e svilupparsi per il bene comune. Già il termine gerarchia descrive a sufficienza cosa si possa intendere: la scala gerarchica dell’esercito va dal Generale-Capo di Stato Maggiore della Difesa fino al 28° livello inferiore (9), il soldato, e quella di un’azienda va dal presidente al semplice apprendista. Così anche le leggi hanno una gerarchia, e con essa si stabilisce quale primariamente abbia prevalenza sulle altre e via via a scendere.

(9) https://www.camera.it/temiap/temi16/Tab.1_Successione%20gerarchica%20e%20gradi%20Forze%20armate.pdf

Osserviamo nello schema sottostante la posizione (10) occupata dalla consuetudine:

FONTE	
costituzionale	Costituzione
	leggi costituzionali
	leggi regioni a statuto speciale
primaria	trattati internazionali
	Unione Europea
	leggi ordinarie dello Stato
	leggi regionali
	regolamenti parlamentari
	decreti legge (DL), anche DPCM
secondaria	decreti legislativi (DLgs)
	giurisprudenza
terziaria	decisioni UE (assimilabili a atti amm.vi)
	usi e consuetudini

(10) Quadri, *Dell'applicazione della legge in generale, Disposizioni sulla legge in generale*, artt. 10-15, in *Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli*, 1974, pag. 81 e succ.

Castellaneta Marina, *Grande impatto sull'attuale gerarchia delle fonti* (nota a C. Cost. 7 aprile 2011 n. 113), in *Guida al diritto*, fasc. 17, 2011, pag. 57

Coviello Alessandra, *Gestione dei rifiuti e gerarchia delle fonti normative* (nota a Cass., sez. III pen., 4 novembre 2008 (ud.); 19 gennaio 2009 (dep.) n. 1824), in *Dir. e giur. agr.*, fasc. 5, 2010, pag. 330

Pinelli Cesare, *Gerarchia delle fonti comunitarie e principi di sussidiarietà e proporzionalità*, in *Dir. Un. Eur.*, 1999, pag. 725

Luca Mezzetti, *Manuale breve di diritto costituzionale*, Giuffrè editore, 2010


Una coppia dello Zimbabwe (ex Rhodesia, zona sud dell’Africa) era in visita da amici in Austria. Mentre erano lì furono invitati in casa di altra gente. Entrati in quella casa, furono invitati a togliersi le scarpe e infilare un paio di pantofole. Dapprima la coppia fu colta di sorpresa. Non erano abituati a togliersi le scarpe davanti a estranei, specialmente in casa d’altri. Tuttavia, passato quell’attimo di smarrimento, se le infilarono. Evidentemente in quella famiglia si usava fare così.



Certo, fu una decisione relativamente facile da prendere, non vi era implicato nessun principio di rilievo. Tuttavia, non tutti i problemi che hanno a che fare con usanze sono così facili da risolvere. Molte

usanze sono innocue, anzi contribuiscono a vivacizzare la vita e a renderla più interessante. Alcune però possono essere anche dannose.

Nel testo giuridico della Bibbia si menzionano consuetudini: si narra dei negoziati di Giacobbe con lo zio Labano per poterne sposare la figlia più giovane, Rachele. L'accordo



prevedeva che Giacobbe lavorasse sette anni per Labano in cambio di Rachele, della quale si era molto innamorato. Finiti i sette anni, Giacobbe chiese a Labano di avere Rachele in sposa. Tuttavia quella sera Labano ingannò Giacobbe, facendogli trovare nella tenda la figlia più grande, Lea, al posto di Rachele. Ovviamente Giacobbe si sentì ingannato e andò dallo zio a protestare. Labano rispose che **nella sua zona non c'era l'usanza di dare in sposa la minore prima della primogenita**. Nonostante fosse stato ingannato, Giacobbe non contestò questa

legge tramandata oralmente, ma mostrò di accettarla acconsentendo di aspettare solo un'altra settimana prima di ricevere in moglie Rachele (Genesi 29:15-28).

Per chiarire il significato della parola “usanza” o consuetudine facciamo un esempio più “moderno”. Rimaniamo nello Zimbabwe: i matrimoni, per poter essere ufficialmente riconosciuti, devono essere legalmente registrati da un funzionario governativo. Una volta non era così. Per essere accettato nella comunità, il matrimonio doveva essere celebrato secondo l'usanza africana, una legge tramandata oralmente. Fra l'altro, questa richiedeva il pagamento di una dote, o *lobola*, come pure la presenza di un intermediario per ottenere il consenso al matrimonio da parte dei genitori o dei tutori. Ancor oggi **molte donne africane, già in possesso di un certificato di matrimonio, non si considerano veramente sposate se non è stata seguita questa consuetudine**.

Questi sono esempi di usanze comunemente seguite che non sono necessariamente cattive, a meno che non se ne abusi. Molte di esse possono essere anche piacevoli; per esempio, a chi non piace mangiare cinese, o almeno provarci, con un paio di bastoncini? L'usanza, poi, di togliersi le scarpe quando si entra in una casa giapponese non solo è rilassante, ma è anche un modo pratico di mostrare considerazione per la padrona di casa e per i suoi sforzi di mantenere l'ambiente il più igienico e pulito possibile.



I Farisei dell'epoca di Gesù credevano che lui fosse solo un critico, ma **in realtà non condannò tutte le usanze**. Infatti in un'occasione rimproverò Simone, un fariseo, per non aver seguito una certa consuetudine relativa all'ospitalità, come il lavargli i piedi, lasciando che lo facesse una donna che non era tenuta a farlo (Luca 7:44-46). In un'altra occasione si avvalse dell'usanza di leggere i rotoli delle Scritture nella sinagoga per spiegare che lui era il Messia che attendevano (Luca 4:16-21; confronta Atti 15:21). Anche Saulo di Tarso (poi Paolo) fece buon uso dell'abitudine di leggere le Scritture nella sinagoga: a Tessalonica (l'odierna Salonicco), **“com'era sua consuetudine”**, si servì di una sinagoga dei giudei e **“per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle Scritture”** (Atti 17:2-4, trad. Nuova Riveduta).

Comunque, ci sono usanze dannose. Al tempo in cui Gesù era sulla terra, i giudei avevano costruito un sistema di tradizioni che rendeva difficile la vita della gente. Infatti **molte**

ritenevano che queste tradizioni avessero maggior valore della parte ebraica della Bibbia (quella greca fu compilata dopo la morte di Gesù). Gesù stesso con sdegno definì ipocriti quelli che imponevano l'osservanza di tali tradizioni e rendevano così la legge di Dio senza valore. I farisei, che ne erano colpevoli, impararono la lezione? No, i discepoli, infatti, gli riferirono: *“Sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?”* (Matteo 15:12, trad. CEI). Non solo avevano i prosciutti sugli occhi i farisei stessi, ma anche quelli ai quali loro imponevano quelle tradizioni. A causa dell'ignoranza promossa da tali usanze o tradizioni i giudei finirono addirittura per mettere a morte colui che aveva dimostrato di essere il Messia da loro atteso per tanto tempo.

Anche oggi vi sono usanze che possono portare a compromettere o danneggiare interessi, anche familiari. Sempre nello Zimbabwe, per esempio, c'è l'usanza che un uomo da poco sposato (con patto di fedeltà) lasci la moglie nel villaggio di nascita e si rechi in città per trovare un lavoro. Secondo la consuetudine, se non lo fa incorre nel giudizio di infamia e biasimo della sua comunità. Ma cosa succede in genere quando si segue questa usanza? Una volta in città l'uomo deve sistemarsi. Quindi trova una stanza, probabilmente condividendola con una o più persone. Col tempo, comincia a sentire il bisogno che qualcuno gli prepari da mangiare e lavi la sua biancheria. Allora cerca quella che è chiamata una donna *“mapoto”*, traslitterazione della parola inglese *“pot”* (recipiente) in lingua shona. Questa donna non solo bada alla casa dell'uomo, ma ne soddisfa anche i desideri sessuali. Quindi la situazione si trasforma in una evidente dimostrazione di infedeltà.



Che dire della moglie rimasta nel villaggio? Bada ai campi, accudisce agli animali domestici e ai bambini e forse vede il marito solo una o due volte l'anno. Senza il marito in casa per la maggior parte del tempo, anche la donna è seriamente esposta a crearsi un suo angolo di avventura. Ecco quindi il caso di una consuetudine che può portare a una diretta violazione degli impegni legali presi con la fedeltà del matrimonio (anche se oggi giurare fedeltà al coniuge sembra antiquato: allora perché giurare? Eppure il tradimento non va giù facilmente...). Naturalmente possono esserci occasioni in cui un coniuge è costretto a separarsi dall'altro per un certo tempo, forse a causa di circostanze impreviste. Oppure questo può anche avvenire su reciproco accordo per assolvere qualche temporaneo dovere. Ma quando il vivere separatamente diventa un'abitudine, come nell'esempio appena citato, ci possono essere risvolti tali da compromettere tutte le buone intenzioni iniziali.

La definizione di *“usanza”* include il concetto di un modo di vivere seguito *“dai più”* o *“anche maniera di vivere o di fare di uno solo”*. Nella Bibbia si narra che Paolo e Sila, suo compagno di attività missionaria, lasciarono Salonicco (Tessalonica) per recarsi a Berea. Come reagirono i bereani di fronte alle cose nuove che sentivano dire dai due missionari? Il racconto dice: *“Il popolo di Berea aveva una mentalità più aperta rispetto al popolo di Salonicco. Erano molto disponibili a ricevere il messaggio di Dio e ogni giorno esaminavano attentamente le Scritture per vedere se ciò che Paolo aveva detto fosse vero”* (Atti 17:11, trad.



Good's Word). Come si può notare anche in riferimento alle consuetudini, accettate forse per amore della pace o perché ritenute condivisibili, la Bibbia come al solito si produce in qualcosa di interessante e di utile come insegnamento.

La Bibbia non deve essere interpretato solo come un libro di dottrine religiose, anzi, quando tocca temi di diritto e giustizia è alquanto avanzato e, pur non essendo stato scritto per demonizzare una umana codificazione giuridica, offre una panoramica più che soddisfacente per giungere a fare valutazioni per prendere poi decisioni in tutta serenità. Non l'ebreo, quindi, come nemmeno il successivo cristiano, sono i destinatari di ciò che vi



si può leggere; al contrario, **il suo messaggio è universale** e intende collaborare al lavoro di ricerca cui chiunque è tenuto a impegnarsi di fare. Il principio di Atti 17:11 infatti non attiene questioni religiose ma spazia in ogni ambito della vita sociale, suggerendo di **non credere mai sulle prime a ciò che si legge o si ascolta, ma di prendersi il tempo per fare opportune indagini**. Questo è l'anticamera del buon giudizio. E anche di ciò che leggi qui suggerisco sempre di approfondire. È onestà intellettuale la tua, e non è presunzione la mia.

Un buon metodo è quello di iniziare a coltivare la consuetudine di raccogliere il materiale informativo e di imparare a saper fare filtro:

- mettendo a confronto le notizie,
- cercando di individuare i motivi che hanno dato origine alla notizia,
- chi la sta diffondendo e la sua attendibilità,
- evitare di catalogare velocemente tutto come “fake news”,
- fare caso alle immagini se sono state alterate o modificate,
- se vengono citate le fonti e che a loro volta siano consultabili,
- cosa dovrebbe essere indotto a fare chi legge la notizia,
- quale potrebbe essere il lato pratico di una eventuale azione successiva alla notizia.

Ma allora: consuetudine sì, o consuetudine no?

Non si vuole certo demolire quanto fatto in ambito del diritto. Ma non è possibile accettare per definitivo ciò che il tempo ha ampiamente dimostrato essere costantemente modificabile. Ciò che era accettato come lecito 100 anni fa non lo era 200 anni prima, e così via dicendo continuando a riandare indietro nel tempo. **Legge non è sinonimo di giustizia, e giustizia non è sinonimo di vera giustizia**. La famosa bilancia non riesce mai a trovarsi in perfetto equilibrio perché l'uomo che si è costruito questa gabbia (**Dio aveva ideato un sistema semplicissimo di appena 10 regole cardine**) non ha la capacità di centrare l'obiettivo. A volte la carcerazione di un presunto serial killer ha solo la finalità di ridurre l'allarme collettivo e la paura dalle strade, anche se a farne le spese è un innocente. I casi citabili annoierebbero per la prolissità.



Ognuno, sul tema consuetudine, deve prendere posizione per sé partendo il più possibile da principi fermi, inamovibili, primo fra tutti il rispetto degli altri, della loro diversità, dei loro leciti e legittimi desideri. Quella sì che sarebbe una bella e piacevole consuetudine, capace di eliminare tensioni sociali, odio, criminalità, corruzione, guerriglia urbana e guerre più estese. Anche se la consuetudine, nel diritto, viene relegata all'ultimo posto nella gerarchia delle fonti, utilizzandola come “alternativa” nel momento in cui manchi una legge “titolare”, essa non dovrebbe essere considerata fondamentale né indispensabile; essa non avrebbe motivo di esistere se non fosse perché l'individuo/essere umano avverte


comunque il bisogno di conoscere l'esistenza di limiti, e questo sin dalle origini della storia umana. Indubbiamente in alcuni casi la consuetudine ha svolto un ruolo importante per regolare meglio i rapporti sociali, perché fosse seguito un criterio di omogeneità, al fine di evitare di ledere gli interessi di qualcuno.

Fin tanto che rimarrà in piedi un sistema dove sembrano diventati latitanti senso civico, rispetto, aderenza ad alti valori morali, il mettere gli interessi personali dopo quelli degli altri, mantenendo ancora vivi stili di comportamento discutibili e censurabili – quali corruzione, concussione, avidità, lotta ideologica, arrivismo, meismo, successo a ogni costo, antagonismo, brama di potere, affarismo e sete di denaro – allora il sistema giudiziario avrà sempre lavoro da svolgere (con soldi da far girare tra costi burocratici, bolli, e parcelle di avvocati) e in un clima simile anche lo stesso diritto stenterà a imporsi o a farsi dipendere. Continueranno a darsi da fare pochi uomini di ragione e di coscienza, menti nobili esistono ancora, ma nel frattempo i molti interessi politici e finanziari continueranno a dettare legge.

Tuttavia, da segnali evidenti, forti e chiari, esiste davanti a noi un futuro che non sarà condizionato da leggi umane, imperfette, fallaci, incapaci di giungere a soddisfare la voglia di felicità degli esseri umani, in quanto **per essere felici e sentirsi appagati non servono leggi**. Quelle naturali bastano e avanzano. E gli uomini che intendono continuare a perseverare nel programma di legiferazione per mantenere uno *Status Quo* (oggi si leggerebbe “programma di controllo”) non hanno ancora capito che come una montagna di medicine non è una montagna di salute, una montagna di leggi non è una montagna di prosperità e di unità tra gli individui/esseri umani.



La futura consuetudine (lecita) sarà di libertà dalle imposizioni (abuso) per lasciare che sia la buona coscienza l'unica legge in grado di migliorare la condizione di tutti. Milioni di individui/esseri umani in tutto il mondo stanno già plasmando la propria personalità depurandola dei vecchi concetti, stereotipi, culture, background, retaggi culturale, nonché CONSUETUDINI varie, riallineando il proprio modo di pensare e di agire secondo criteri di vero diritto e vera giustizia che non discendono certamente da uomini politici o togati.



Costoro sono solo arrivati secondi, perciò chi vuol capire bene deve ritornare alla fonte primaria.

E in tema di coscienza e sul suo vantaggioso sviluppo non servono i codici civili, penali, tributari, commerciali o amministrativi circolanti nel mondo. **Era già più che sufficiente la Bibbia, basterebbe solo che chi si ritiene di mente aperta adesso voglia consultarla come si deve.** Non è il libro degli ebrei o dei cristiani, è

il libro per tutti gli individui/esseri umani per eccellenza. Il mondo della giurisprudenza ha piacere che gli studenti, che vuole siano i sostenitori del suo sistema giuridico, studino sui testi da esso stampati e a essi forniti, ma quel mondo è responsabile del declino e della deriva morale dei popoli, perché non ha saputo lavorare sui cuori, le emozioni e i sentimenti: ha solo applicato fredde leggi. L'ubbidienza a una legge non dipenderà mai dall'amore per la magistratura o per lo Stato che ne garantisce l'esistenza. Si può ubbidire a una legge senza amore, ma non si può amare una legge senza essere spinti a farlo. E le leggi e le consuetudini in questo non ci riusciranno mai perché partono dai soggetti meno portati ad amare.